

Seduta del

25 giugno 2024



Pubblicato in data 24 luglio 2024

Rep. Delibere Consiglio di amministrazione n. 196/2024

DIREZIONE I – DIVISIONE 4 – RIPARTIZIONE 1

**12.13) REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN
TOURISM STRATEGY, CULTURAL HERITAGE AND MADE IN
ITALY (LM-49)**

.....OMISSIS.....

ESPRIME

- parere favorevole sul Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy (classe LM-49), nel testo che segue:

Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy (classe LM-49).

**Regolamento Didattico del Corso di Laurea magistrale in Tourism
Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy**

Art. 1 - Norme generali

Presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, formazione e Società dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituito, a decorrere dall'a.a. 2019/2020, il corso di laurea magistrale in lingua inglese Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy, Classe delle lauree LM-49.

Il corso è erogato in modalità convenzionale.

La durata normale del corso è stabilita in 2 anni.

Per conseguire la laurea magistrale la studentessa e lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea magistrale in Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy, Classe delle lauree LM-49. A coloro che hanno conseguito la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore/dottoressa magistrale.

Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione, almeno ogni tre anni.

Art. 2 - Ordinamento didattico

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L'ordinamento didattico, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del corso, è approvato dal Ministero ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del Rettore. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale. L'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene

Seduta del

25 giugno 2024



definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe di appartenenza del corso di studio e l'indicazione del dipartimento di riferimento;
- c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- d) il profilo professionale dei laureati e delle laureate magistrali, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
- e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l'indicazione sulle modalità di svolgimento;
- f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. Per il conseguimento della laurea magistrale deve essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dalla studentessa e dallo studente sotto la guida di un/una relatore/relatrice.

L'ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. L'ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale può prevedere la realizzazione di curricula anche al fine di favorire l'iscrizione di studenti e studentesse in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Il consiglio di dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l'ordinamento del corso.

Art. 3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

La struttura di riferimento del corso e le strutture associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi, delle professioni. Tale attività possono essere svolte in collaborazione con corsi di studio area affine.

Il Corso di studio provvede inoltre a riesaminare l'impianto del corso di studio e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche, a definire l'offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.

Seduta del

25 giugno 2024



Il/La Coordinatore/Coordinatrice, coadiuvato dal Gruppo di gestione per l'Assicurazione della Qualità e dal/dalla Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell'accREDITamento del corso studio, da approvare nella struttura didattica di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e AccredITamento introdotto dalla L. 240/2010, dal Decreto Legislativo 19/2012. Il/La Coordinatore/Coordinatrice è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

Art. 4 – Gestione del corso di studio

Il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, formazione e Società, quale struttura didattica di riferimento del corso di laurea magistrale in lingua inglese Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy, assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.

È istituito un Consiglio di corso a cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dal Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società. Il Consiglio di Corso è composto dalle/dai docenti di ruolo, titolari di incarico di insegnamento erogato dal Corso di studio e, senza diritto di voto, dai/dalle Professori/esse a contratto, affidatarie/i di insegnamenti loro attribuiti dal Consiglio di Corso. Fanno parte del Consiglio anche due rappresentanti degli studenti e delle studentesse, eletto/a fra tutti gli iscritti/e, con mandato biennale. È escluso dalla partecipazione al Consiglio, il docente che sia già componente di altri due Consigli di Corso di studio di pari livello.

Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta, il/la Coordinatore/Coordinatrice del corso fra i docenti di ruolo e a tempo pieno, titolari di incarico di insegnamento erogato dal Corso di studio. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Art. 5 - Comitato di Indirizzo

In fase di progettazione (e anche in relazione ai successivi cicli di studio) il Corso di studio assicura un'approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, economico-sociale) dei settori di riferimento. A tal fine il Corso di studio consulta sistematicamente le principali parti interessate (studenti/studentesse, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l'utilizzo di studi di settore.

Per tale consultazione, il Corso prevede un Comitato di Indirizzo formato da docenti e da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate, ecc.), coerente con i profili culturali in uscita, che riflette, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati e delle laureate. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno.

Seduta del

25 giugno 2024



Art. 6 - Ammissione al Corso

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Sono previsti specifici criteri di accesso che prevedono il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione delle studentesse e degli studenti.

1. I requisiti curriculari consistono in:

- possesso di un titolo di studio di laurea triennale o diploma equiparato, o titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo in una fra le seguenti Classi di laurea: L-1, L-6, L-11, L-12, L-15, L-17, L-18, L-21, L-33, L-40, L-42.

oppure

- almeno 54 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari (o, in caso di titolo di studio acquisito all'estero, in ambiti disciplinari assimilabili):

IUS/01 Diritto privato;

IUS/06 Diritto della navigazione

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico;

IUS/14 Diritto dell'unione europea;

SECS-P/01 Economia politica;

SECS-P/02 Politica economica;

SECS-P/03 Scienza delle finanze;

SECS-P/06 Economia applicata;

SECS-P/07 Economia aziendale;

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese;

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

SECS-P/12 Storia economica

SECS-S/01 Statistica;

SECS-S/03 Statistica economica;

SECS-S/05 Statistica sociale;

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia;

ICAR/06 Topografia e cartografia;

ICAR/18 Storia dell'architettura;

M-GGR/01 Geografia;

M-GGR/02 Geografia economico politica;

L-LIN/04 Lingua e traduzione lingua francese;

L-LIN/07 Lingua e traduzione lingua spagnola;

L-LIN/09 Lingua e traduzione lingue portoghese e brasiliana;

L-LIN/12 Lingua e traduzione lingua inglese;

L-LIN/14 Lingua e traduzione lingua tedesca;

INF/01 Informatica;

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni;

M-PSI/01 Psicologia generale;

M-PSI/05 Psicologia sociale;

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche;

SPS/07 Sociologia generale;

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Seduta del

25 giugno 2024



SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro;
SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio;
L-ANT/02 Storia greca;
L-ANT/03 Storia romana;
L-ANT/07 Archeologia classica;
L-ART/01 Storia dell'arte medievale;
L-ART/02 Storia dell'arte moderna;
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea;
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro;
L-ART/05 Discipline dello spettacolo;
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione;
L-ART/07 Musicologia e storia della musica;
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana;
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea;
M-STO/01 Storia medievale;
M-STO/02 Storia moderna;
M-STO/03 Storia dell'Europa orientale;
M-STO/04 Storia contemporanea;
M-STO/06 Storia delle religioni.

2. L'adeguata preparazione personale, cui accedono i candidati e le candidate in possesso dei requisiti curriculari, sarà verificata tramite un colloquio con la Commissione preposta, nominata dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento, che può essere svolto anche in modalità telematica, a seguito dell'identificazione dei candidati e delle candidate. L'adeguata preparazione personale prevede una conoscenza nell'ambito delle forme e modalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, territoriale ed economico-produttivo; fondamenti di conoscenze informatiche; scienze sociali. È, inoltre, richiesta la padronanza, in forma scritta e orale, della lingua inglese di livello B2. La competenza della lingua sarà verificata tramite la presentazione di una certificazione pari al livello richiesto o in sede di colloquio.

Art. 7 - Programmazione e organizzazione della didattica

Per gli insegnamenti erogati presso la Macroarea di Lettere e Filosofia a 1 CFU corrispondono 5 ore di attività didattica frontale e 20 di studio personale o altro tipo di impegno (seminari, laboratori, esercitazioni) da parte dello studente e della studentessa. Agli insegnamenti impartiti presso altre Macroaree, Facoltà e Dipartimenti si applicano le regole previste da ciascuno di essi in relazione alle caratteristiche specifiche dei contenuti didattici.

L'offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall'Ateneo e di norma entro il mese di maggio ed è approvata dal Dipartimento. Essa si applica alla coorte di studentesse e studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento e include le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato. L'offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell'Ateneo e pubblicata sul sito del Corso di studio. Per ciascuna attività formativa sono indicati il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario e l'ambito disciplinare.

Seduta del

25 giugno 2024



Il Consiglio di corso formula annualmente al Dipartimento le proprie proposte per l'offerta didattica programmata, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, dal Gruppo del riesame e dalla Commissione di indirizzo. Il Dipartimento assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli relativi al conferimento degli incarichi di docenza, secondo i vigenti regolamenti d'Ateneo.

Entro il mese di giugno di ogni anno – in modo da consentire al Dipartimento di riferimento la predisposizione entro il mese di luglio del manifesto annuale degli studi – il Consiglio di corso definisce nei particolari i contenuti dell'offerta didattica per il successivo anno accademico, indicando, ove necessario, le modalità di coordinamento di specifiche attività. Nel sito del corso sono reperibili i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati e l'orario di ricevimento dei/delle docenti. Ogni docente rende, altresì, disponibile la scheda descrittiva delle attività formative (scheda insegnamento), contenente di tutte le informazioni riguardanti le conoscenze preliminari richieste, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica.

Il Corso rende note nel proprio sito anche le iniziative di supporto per gli studenti e le studentesse con esigenze specifiche (per esempio studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, con figli piccoli) e a favore delle studentesse e degli studenti diversamente abili, in merito all'accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.

Gli insegnamenti curriculari, salvo motivate eccezioni, sono impartiti in moduli da 6 o da 12 CFU. A moduli distinti (che corrispondano a uno specifico incarico didattico per il/la docente e non siano dunque mutuati o fruiti) devono sempre corrispondere lezioni distinte.

Ciascun/a docente svolge personalmente le lezioni dei corsi assegnati; le/i docenti possono invitare esperti ed esperte di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni, in compresenza, su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento. Per le lezioni in sostituzione del/della docente occorre l'autorizzazione del Direttore/Direttrice di Dipartimento, sentito il/la Coordinatore/Coordinatrice. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate alla/al Direttrice/Direttore di Dipartimento, al/alla Coordinatore/Coordinatore e alle studentesse e agli studenti interessate/i.

Il Consiglio di corso provvede affinché gli insegnamenti erogati siano adeguatamente distribuiti fra i due semestri dell'anno accademico; si impegna inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze logistiche della Macroarea, a evitare la sovrapposizione degli orari degli insegnamenti obbligatori.

La frequenza dei corsi, benché non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.

Fatta salva la libertà di scelta degli studenti e delle studentesse, il Corso di studio propone una serie di attività formative "a scelta" la cui coerenza con gli obiettivi formativi del Corso è preventivamente assicurata; in caso di opzione diversa, la studentessa e lo studente, individuate altre attività formative tra quelle attivate in Ateneo, dovrà attendere che il Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso, si esprima in merito alla loro congruità con il progetto formativo.

Seduta del

25 giugno 2024



Art. 8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità

Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta a studenti e studentesse e a tutti i soggetti interessati.

In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell'avvio delle attività didattiche. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.

Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo.

Il corso di studio fa riferimento alla commissione paritetica del dipartimento.

La struttura didattica di riferimento individua il docente responsabile per l'assicurazione della qualità del corso di studio, di norma la/il Coordinatrice/Coordinatore.

Art. 9 - Piani delle attività formative

Per sostenere gli esami ed effettuare la relativa prenotazione, le studentesse/studenti devono essere in possesso di un piano di studio, redatto secondo le regole pubblicate nel sito del Corso di Studio e della Segreteria Studenti, esaminato dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore e approvato dal Consiglio di Dipartimento. Può essere concessa una deroga per gli coloro che sono in attesa della delibera sul riconoscimento di CFU in seguito a passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso. Annualmente, gli studenti e le studentesse degli anni successivi al primo potranno apportare modifiche al piano di studi, che dovrà essere nuovamente approvato e sostituirà quello precedente. Le scadenze di presentazione dei piani di studi sono fissate annualmente e pubblicate sul sito del corso di laurea.

Nella compilazione del piano di studi lo studente e la studentessa deve accertare la presenza di eventuali prerequisiti (propedeuticità, conoscenze di lingue ecc.) richiesti per il sostenimento del relativo esame, e debitamente pubblicizzate nelle schede descrittive delle attività formative (schede insegnamenti).

Alcuni insegnamenti, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di corso, potranno essere mutuati o fruiti da Corsi di laurea triennali dell'Ateneo; in ogni caso, la studentessa e lo studente non potrà inserire nel proprio piano di studi esami già verbalizzati nella precedente carriera universitaria.

Il piano di studi prevede non più di 11 prove di esame (oltre alla prova finale e agli esami a scelta). Possono indicare nel piano di studio un numero di CFU superiore a 120 esclusivamente gli studenti e le studentesse per i quali si renda necessaria un'integrazione per le discipline che la normativa vigente indica come indispensabili ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria. I crediti acquisiti per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per concludere il percorso di studio rimangono registrati nella carriera e possono essere successivamente riconosciuti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute negli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono inserite nel diploma *supplement*.

Art. 10 - Verifiche di profitto

Le commissioni d'esame sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del/della Coordinatore/Coordinatrice e sono costituite da almeno due componenti: un presidente e docenti e cultori/cultrici della materia che svolgono

Seduta del

25 giugno 2024



attività didattiche nel corso di studio e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell'insegnamento. Per motivi d'urgenza, la/il Direttrice/Direttore può integrare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del Consiglio di Dipartimento. Quando gli esami di profitto prevedano anche prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, i/le docenti titolari degli insegnamenti o di moduli coordinati concorrono alla valutazione complessiva del profitto dello studente e della studentessa.

La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se superiore o uguale a 18 su 30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode

Il numero annuale di appelli d'esame è stabilito, di norma, in numero di otto: tre nella sessione estiva (giugno/luglio), due nella sessione autunnale (settembre); tre in quella invernale/estiva anticipata (gennaio/febbraio).

I calendari e le date degli appelli d'esame sono pubblicati sul sito di Macroarea con congruo anticipo rispetto all'inizio delle sessioni.

I criteri e le modalità di verifica del profitto sono indicati da ogni singolo docente, per ogni attività formativa, nelle schede dei relativi insegnamenti, debitamente pubblicate sul sito del Corso di studio.

Art. 11 - Prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale è pubblica e consiste nella discussione di un elaborato scritto, in lingua inglese, organizzato sulla base di un project work su un tema concordato con il relatore/relatrice, che è il/la docente titolare di un insegnamento per il quale il/la laureando/a abbia acquisito almeno 6 CFU. La/il Direttrice/Direttore del Dipartimento, su motivata richiesta, sentito il Coordinatore/Coordinatrice e con congruo anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda di laurea, può autorizzare a svolgere tale compito ad altra/o docente. Il relatore o la relatrice indica una correlatrice o un correlatore, che può essere anche un/una docente di altri atenei, anche stranieri, o comunque un esperto/a della materia.

Nell'elaborato, che dovrà rispondere ai criteri fondamentali della scrittura scientifica, il laureando o la laureanda dovrà dimostrare capacità avanzate di organizzazione coerente e di trattazione critica delle nozioni acquisite nel corso di studi nonché delle fonti e del materiale bibliografico su cui ha basato il proprio lavoro. Alla prova finale sono attribuiti 18 CFU.

Il calendario delle prove finali prevede di norma sei sedute, articolate in tre sessioni, nei mesi di luglio, ottobre, dicembre, febbraio, marzo e maggio. La domanda di laurea viene presentata rispettando le scadenze e le modalità previste dalla Segreteria Studenti, pubblicate sul relativo sito.

La commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento su proposta della/del Coordinatrice/Coordinatore ed è composta da 7 membri effettivi, tra cui il/la Presidente, e 2 supplenti. I componenti della commissione (effettivi e supplenti) che per gravi e giustificati motivi siano impossibilitati ad assicurare la loro presenza sono tenuti a darne immediata comunicazione, in forma scritta, al/alla Presidente della commissione, alla/al Direttrice/Direttore del Dipartimento e al/alla Coordinatore/Coordinatrice, che provvederà alla loro sostituzione. Il

Seduta del

25 giugno 2024



relatore o la relatrice e la correlatrice o il correlatore, in caso di assenza, dovranno inviare alla commissione una relazione scritta.

La commissione giudicatrice della prova finale esprime la sua valutazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei centodecimi. Il voto della prova finale viene determinato partendo dalla media dei voti degli esami sostenuti pesati secondo i CFU (media ponderata). Al valore così ottenuto si applica la seguente formula: $\text{media ponderata} / 3 \times 11$. Al voto così ottenuto la commissione può aggiungere fino ad un massimo di 5 punti senza darne motivazione scritta o fino a un massimo di 7 dandone motivazione scritta e può, con giudizio unanime, concedere al candidato la lode, qualora la votazione raggiunga 110/110. Nell'assegnazione dei punteggi aggiuntivi, la Commissione può prendere in considerazione anche l'eventuale esperienza Erasmus della laureanda o del laureando e la tempistica nella quale la/il laureanda/o si appresta a concludere il suo percorso di studio.

Art. 12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell'Ateneo, i trasferimenti da altro ateneo, le abbreviazioni di corso ed il relativo riconoscimento dei crediti maturati dallo studente o dalla studentessa sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente/essa, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle singole richieste, valutando i CFU acquisiti e eventuali riconoscimenti, ai sensi delle leggi vigenti, di titoli conseguiti in atenei stranieri.

Il numero dei CFU riconosciuti, che dovranno comunque essere coerenti con le attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di studio, è determinato, di norma, come segue:

- a) a corsi sostenuti presso Università italiane secondo il vecchio ordinamento sono assegnati 12 CFU, o 6 CFU nel caso di corsi "semestrali";
- b) a corsi espressi secondo lo European Credit Transfer System sono assegnati i CFU previsti;
- c) le attestazioni di esami sostenuti senza l'indicazione del numero di CFU conseguiti possono essere valutate entro un massimo di 12 CFU, computando 1 CFU ogni 6 ore di lezione;
- d) le attestazioni di attività che non fanno esplicito riferimento a un esame di profitto possono essere valutate solo nell'ambito delle Ulteriori attività formative;
- e) in caso di riconoscimento di esami parziali la registrazione in carriera verrà effettuata solo al completamento dell'esame.

Il Consiglio può arrotondare i CFU riconosciuti, per esami sostenuti nella carriera pregressa, risultanti dal calcolo matematico, e ricondurli ad insegnamenti attivi nell'Ateneo (anche con diversa denominazione), corrispondenti per settore disciplinare e/o per contenuti.

4. Con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 la studentessa/studente sarà iscritta al secondo anno.

5. Lo studente o la studentessa può ottenere il riconoscimento di CFU, fino a 6 riservati alle Ulteriori attività formative, relativi ad attività di stages e tirocini,

Seduta del

25 giugno 2024



partecipazione a convegni e ad iniziative formative direttamente professionalizzanti. Prima d'intraprendere tale attività, qualora non si tratti di iniziative direttamente promosse dal Corso o da esso già riconosciute, la studentessa o lo studente è tenuto a chiedere alla/al Coordinatrice/Coordinatore del CdS un giudizio preventivo di conformità tra la loro natura, il percorso formativo e gli sbocchi professionali del Corso di studio, presentando una sufficiente documentazione sulle attività che saranno svolte. La valutazione di merito in ordine alla coerenza di tali attività formative con gli obiettivi specifici del Corso di studio spetta comunque al Consiglio di Dipartimento, anche laddove tali iniziative siano ricomprese nel quadro di convenzioni di Ateneo o siano regolarmente riconosciute da altri corsi di studio.

6. Al termine dell'attività lo studente o la studentessa deve chiedere il riconoscimento dei CFU, allegando un'adequata certificazione. Nel caso in cui l'attività abbia attinenza con uno specifico insegnamento attivato dal Corso di studio, la documentazione presentata dalla studentessa o dallo studente può essere accompagnata da un giudizio del titolare dell'insegnamento. Di norma, il computo dell'impegno della studentessa o dello studente per tali attività corrisponde a 25 ore di lavoro complessivo per ciascun CFU; la registrazione nella carriera dello studente o della studentessa avverrà solo dopo il conseguimento del numero totale di CFU previsto dal piano di studio per questa tipologia di attività formative.

Art. 13 – Studenti e Studentesse a tempo parziale

Se per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, si ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, è possibile scegliere di iscriversi a tempo parziale. La studentessa o lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del corso di studio.

Le modalità e procedure per esercitare l'opzione per il tempo parziale sono pubblicate annualmente nella Guida dello Studente di Ateneo.

Art. 14 - Mobilità delle studentesse e degli studenti e opportunità all'estero

Per l'organizzazione di periodi di mobilità internazionale il corso di studi usufruisce dell'assistenza dell'Ufficio Erasmus della Macroarea. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le diverse opportunità previste per gli studenti/studentesse sono disponibili sul sito della Macroarea e vengono continuamente aggiornate.

La mobilità delle studentesse e degli studenti verso università all'interno dello spazio europeo dell'alta formazione è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, che definisce, su proposta dello studente, gli insegnamenti da riconoscergli, presa visione dei programmi degli insegnamenti stessi (*learning agreement*). Al termine del suo soggiorno, lo studente o la studentessa deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all'estero, del programma svolto, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento.

Il Consiglio del Dipartimento, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dalla studentessa/studente con il *learning agreement* approvato, ratifica il riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero dagli studenti e dalle studentesse

Seduta del

25 giugno 2024



inseriti in programmi di mobilità internazionale. Qualora i crediti acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di Dipartimento ne stabilisce l'eventuale riconoscimento.

Art. 15 - Opportunità per gli studenti e le studentesse

L'Ateneo promuove numerose opportunità agli studenti/studentesse iscritti tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://web.uniroma2.it>.

Art. 16 - Orientamento e tutorato

In linea con il Regolamento didattico di Ateneo e con il Regolamento per l'Orientamento ed il Tutorato, la gestione delle attività di orientamento e tutorato si avvale di una organizzazione fondata su una divisione delle responsabilità fra docenti, di incontri periodici fra questi e gli uffici di supporto e della consultazione di regolamenti interni della struttura didattica.

La/Il Coordinatrice/Coordinatore assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l'attività di tutorato svolta all'interno del corso di studi e la disciplina dell'orientamento dettata dall'apposito Regolamento di Ateneo.

L'attività di tutorato, sotto la responsabilità del/della Coordinatore/Coordinatrice, è normalmente svolta per ciascuno studente o studentessa dai/dalle docenti nell'ambito delle attività dei corsi.

Le/I docenti, anche per garantire l'efficacia e la continuità dell'azione di orientamento e tutorato, assicurano di norma almeno due ore di ricevimento in almeno un giorno a settimana nel periodo fra il 15 settembre e il 15 giugno. È possibile in casi particolari, su richiesta dell'interessato alla/al Direttrice/Direttore del Dipartimento e dietro approvazione del/della Coordinatore/Coordinatrice, dare cadenza quindicinale all'orario di ricevimento. I/Le docenti comunicano sul sito del Corso l'orario di ricevimento e le eventuali sospensioni, preventivamente autorizzate dalla/dal Direttrice/Direttore del Dipartimento quando riguardano due o più settimane consecutive e sempre nel caso di cadenza quindicinale. I/Le docenti garantiscono comunque la loro disponibilità, previo appuntamento, anche al di fuori dell'orario di ricevimento e rispondono tempestivamente alle e-mail degli studenti e delle studentesse.

È attivo presso la Macroarea lo "sportello orientamento studenti/esse", che fornisce supporto tecnico per la compilazione del piano di studio e assistenza didattica.

Il Corso di studio partecipa attivamente alla organizzazione e realizzazione delle attività di orientamento in ingresso organizzate dalla struttura di raccordo della Macroarea in collaborazione con l'Ateneo.

Art. 17 - Tirocini curriculari e placement

Il Corso di studio prevede 6 CFU per lo svolgimento, alternativamente, di tirocini curriculari, l'acquisizione di altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, l'approfondimento di conoscenze linguistiche o abilità informatiche e telematiche; l'ordinamento prevede, inoltre, ulteriori 6 CFU per

Seduta del

25 giugno 2024



lo svolgimento tirocini o stages presso imprese, enti pubblici o privati, o ordini professionali.

Le informazioni relative alle iniziative adottate dal Corso per la gestione delle attività di tirocinio curriculare, stages e placement sono disponibili sul sito del Corso di studio e vengono continuamente aggiornate.

Art. 18 - Obblighi degli studenti e delle studentesse

Gli studenti e le studentesse sono tenuti a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.

Le studentesse e gli studenti sono tenute a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.

Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13/11/2014